



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**IL COLLEGIO DI NAPOLI**

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero..... membro designato dalla Banca d'Italia (estensore)
- Prof. Gennaro Rotondo..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore
- Avv. Roberto Marziona..... membro designato dal C.N.C.U.

**IL CASO.it**

Nella seduta dell'8.11.2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

**FATTO**

Con reclamo del 12 gennaio 2011 l'esponente lamentava che, da controlli effettuati sugli interessi e spese relativi a un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2002, sarebbe emerso che gli importi addebitati su ratei non onorati alla scadenza risultavano viziati da anatocismo e dall'applicazione di oneri non dovuti. Chiedeva perciò il ricalcolo degli interessi di mora nei termini contrattualmente previsti per il periodo 2006 – 2010. L'intermediario replicava adducendo la correttezza del calcolo e la conformità a quanto previsto da contratto.

Con ricorso del 19 luglio 2011 ripropone la stessa domanda a questo Collegio, denunciando altresì asseriti comportamenti scorretti dell'intermediario quali il mancato impiego del saldo sul conto corrente a copertura di alcune rate scadute; il mancato riscontro a richieste di chiarimento; la mancata chiusura di un conto corrente; le difficoltà connesse alla cessazione dello sportello a suo tempo esistente nel comune di residenza. Producendo quale significativo esempio quello degli interessi computati sulla rata di agosto 2010, chiede la restituzione di 2.790,22 euro indebitamente versati negli anni 2007 – 2011 per interessi anatocistici applicati al mutuo in parola.

Costitutosi, il resistente produce le disposizioni contrattuali relative agli interessi moratori, con particolare riferimento al tasso applicato (6,50 per cento, maggiorato dello spread dell'1,25 per cento, pari perciò al 7,75 per cento). A testimonianza della correttezza del suo operato nell'applicazione delle stesse, allega il dettaglio delle rate scadute e dei



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

relativi interessi di mora. Per ciascuna di esse fornisce il calcolo dei giorni di ritardo e l'importo della somma imputata a titolo d'interessi.

## DIRITTO

L'allegato d) al contratto di mutuo fondiario, sottoscritto dalle parti e integrativo dell'atto di accettazione delle condizioni di mutuo, espressamente prevede che "in ogni caso di ritardato pagamento alle scadenze previste, su ciascuna rata scaduta e non pagata matureranno in ragione d'anno, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza e fino al momento della scadenza, interessi di mora nella misura massima di 2 punti in più del tasso applicato tempo per tempo alla presente operazione di mutuo, oltre a eventuali spese a qualsiasi titolo corrisposte". L'intermediario ha, in attuazione di detta norma, applicato alle rate scadute un tasso di mora pari al 7,75 per cento (dato dalla sommatoria del tasso applicato al finanziamento, del 6,50 per cento, e dello spread dell'1,25 per cento), coerente con la previsione del contratto, sulla base rappresentata dalla rata scaduta comprensiva degli interessi corrispettivi. La questione sottoposta all'attenzione del Collegio consiste nella verifica di compatibilità di siffatto criterio di calcolo con il diritto vivente formatosi sul divieto dell'anatocismo a seguito dell'innovativa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione degli inizi di questo millennio.

Preliminarmente è opportuno chiarire come la nota sentenza di Cass. 20 febbraio 2003, n. 2593 (pure richiamata dal ricorrente), nell'affermare la natura imperativa e prevalente (rispetto a eventuali usi negoziali) della norma di cui all'art. 1283 del codice civile (capovolgendo così i suoi pregressi indirizzi), con conseguente illiceità delle pattuizioni concernenti l'applicazione degli interessi di mora "sull'intero importo delle rate scadute e non pagate", non riguardi le ipotesi, quali quella di specie, relative ai mutui fondiari. Ciò in quanto la disciplina speciale relativa a tali finanziamenti rende a questi inapplicabile la generale disposizione civilistica, consentendo così "la maturazione di interessi moratori sull'intero ammontare della rata non pagata a decorrere dalla sua scadenza, con la configurazione di una speciale ipotesi di anatocismo legale che si sottrae al divieto generale di cui all'art. 1283 cod. civ., sicché gli interessi corrispettivi compresi nella rata di mutuo scaduta possono essere capitalizzati se il contratto lo prevede e producono interessi moratori fino alla data del pagamento" (Trib. Torino, 3 novembre 2006, n. 9695).

Sulla materia è, peraltro, recentemente e autorevolmente di nuovo intervenuto il Supremo Collegio (n. 12639/2008) affermando, a sezioni unite, il principio che non è giustificato, dal punto di vista dell'equilibrio contrattuale, che il debitore debba corrispondere – in relazione alle rate a scadere – gli eventuali interessi di mora sulla quota corrispondente agli interessi corrispettivi, conglobati appunto nelle rate a scadere, secondo il meccanismo previsto dalla legge (art. 14 d.p.r. n. 776 e 38 r.d. n. 646/1905) una volta che, a seguito della risoluzione del rapporto, sia venuto meno il beneficio della rateizzazione. La conseguente distinzione tra rate scadute (riguardo alle quali permane l'obbligo di corrispondere gli eventuali interessi di mora anche sulla quota d'interessi corrispettivi) e prestazioni future riposa peraltro, com'è di manifesta evidenza, sul presupposto della risoluzione del contratto.

Il caso di specie non è certo riconducibile a siffatta ipotesi, risultando fuori di dubbio la persistenza del rapporto. Ne deriva, univoca, la legittimità del criterio di calcolo adottato dall'intermediario in conformità delle prescrizioni che lo regolano e della disciplina speciale inerente a contratti della specie che consente – per le rate scadute e non onorate – di computare gli eventuali interessi di mora sulla rata comprensiva di capitale e interessi.



Decisione N. 2533 del 24 novembre 2011

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI

II CASO.it